

ûûûû

VERBALE DI ACCORDO

Roma, 9 aprile 1998

Tra

L'ENEL S.p.A. rappresentata dai sigg.: Delvecchio, Laddaga, Gaffuri, La Monaca, Michelazzi, Pardini, Crivelli, Luciani, Miconi

e

la FNLE, rappresentata dai sigg.: Berni, Alberti, Bronzi, Fontanelli, Venanzetti

la FLAEI, rappresentata dai sigg.: Carosi, Costantini, Coviello, De Masi, Gallareto, Mancuso, Rigobon, Solari

la UILSP, rappresentata dai sigg.: Arcioni, Chiara, Polizzi

Premesso

- che la parte economica del CCL 23.4.96 è scaduta alla data del 31.12.97;
- che le intese economiche intervenute con il suddetto CCL 23.4.96 hanno riguardato il triennio 1995-96-97 e che le Parti hanno affrontato il rinnovo della parte economica per l'anno 1998, ferma restando la scadenza al 31.12.98 della parte normativa;

tenuto conto

- che il Protocollo sulla politica dei redditi ed assetti contrattuali intervenuto tra Governo e Parti sociali il 23.7.93 prevede che la dinamica degli effetti economici del Contratto dovrà essere coerente con i tassi d'inflazione programmata assunti come obiettivo comune;
- che per l'anno 1998 il tasso d'inflazione programmato è dell'1,8%;

avuto altresì riguardo

agli altri punti di riferimento del negoziato fissati dal citato Protocollo 23.7.93, e in particolare:

- all'andamento, nel biennio 1996-97, dell'inflazione effettiva rispetto a quella programmata;
- alla lievitazione delle retribuzioni determinatasi nel 1998 per gli effetti di trascinarsi dovuti alle decorrenze dei minimi concordati per detto biennio, anche ai sensi di quanto concordato tra le parti in sede di rinnovo del CCL 26.7.91 (accordo parte salariale)

tutto quanto sopra premesso e considerato,

le Parti

concordano quanto segue.

I lavoratori in servizio all'1.1.98 avranno titolo, limitatamente al periodo 1° gennaio-31 dicembre 1998, alla corresponsione di un'indennità 'una tantum', secondo gli importi lordi indicati nella tabella allegata, a tacitazione di ogni rivendicazione sindacale per l'anno 1998. L'importo dell'una tantum' è stato quantificato considerando in esso anche i

riflessi sugli istituti retributivi diretti e indiretti, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi e non è utilmente considerabile ai fini della legge 29.5.82 n. 297 e dell'art. 44 del vigente CCL.

Circa le modalità di corresponsione, si precisa quanto segue:

- in caso di passaggio di categoria nel corso dell'anno 1998, gli importi da corrispondere saranno pro-quota riferiti all'effettiva categoria di appartenenza. In caso di passaggio di categoria in corso mese, si considera l'importo afferente la categoria superiore se la permanenza nella nuova categoria è pari o superiore ai 15 giorni;
- in caso di cessazione o assunzione nel corso del 1998 (superato, peraltro, il periodo di prova) o per i lavoratori che abbiano avuto periodi di assenza non retribuita, l'importo in oggetto verrà corrisposto in proporzione ai mesi interi di servizio prestato (valore annuo rapportato a 12), computandosi come mese intero le frazioni di mese pari o superiori ai 15 giorni;
- per le assenze a retribuzione ridotta verificatesi nel periodo considerato, l''una tantum' sarà corrisposta - per i periodi interessati - con la stessa percentuale di riduzione;
- nel caso di prestazione a tempo parziale svolta nel corso del 1998, l''una tantum' sarà corrisposta in misura proporzionale all'entità della prestazione;
- la corresponsione dell'indennità in parola è valida agli effetti di quanto previsto dall'Accordo 15.7.86;
- la corresponsione 'una tantum' anno 1998 verrà erogata con la retribuzione del mese di aprile 1998;
- per i CFL l''una tantum' verrà corrisposta in proporzione ai mesi interi di servizio prestato, computandosi come mese intero le frazioni di mese pari o superiore a 15 giorni.

Letto, confermato e sottoscritto.

CORRESPONSIONI ANNO 1998

Inquadramento	Una Tantum
M1	1.033.200
Q	
M2	972.300
ASs	899.700
AS	827.100
A1s	783.600
A1	737.200
BSs	692.200
BS	653.000
B1s	612.400
B1	574.700
B2s	522.400
B2	470.200
Cs	391.800
C1	333.800
C2	290.200

pppp